



"ElasticaMente" - Associazione Promozione Sociale

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI - 1 LUGLIO 2022 - Integrazione Statuto su richiesta Città Metropolitana di Milano

Il 1 luglio 2022 alle ore 21.00 in modalità online, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione ElasticaMente Aps ai sensi dell'art. 101 comma 2 D.lgs. 117/2017, in base alle disposizioni della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 13 del 31/05/2019 come da avviso comunicato ai soci in data 15/06 2022 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Richiesta di adeguamento dello Statuto vigente da parte dell'Ufficio RUNTS – Città Metropolitana di Milano ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig.ra Cerella Isabella Patrizia, la quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Ori Martina che accetta l'incarico.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è tenuta in seconda convocazione e che è presente più della metà del totale dei Soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e preliminarmente ricorda ai Soci presenti che sono invitati a esprimere anche un parere in merito al nostro sodalizio.

Passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente legge la comunicazione ricevuta nei giorni scorsi da parte dell'Ufficio della Città Metropolitana di Milano preposto alla gestione delle istanze di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che rileva come,

in sede di verifica della documentazione di cui in oggetto, è emerso come lo statuto della Vostra Associazione non sia conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In particolare, l'attuale testo statutario risulta in contrasto con la legislazione vigente nelle parti in cui: Prevede la possibilità di ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione:

Tale disposizione risulta in contrasto con il D.Lgs. 117/2017, in particolare con l'articolo 26, comma 1, il quale prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetti all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25, comma 2, e 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017), fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali.

Sul punto è intervenuta anche la Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha affermato che "Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti. Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso."

ElasticaMente APS - Associazione di Promozione Sociale

Sede legale e amministrativa: 20025 Legnano (MI) - Via Comasina, 33

Codice Fiscale 95071420129 - P. IVA 09635320964

PEC: info@pec.elasticamente.org - PEO: elasticamenteaps@gmail.com



‘ElasticaMente’ - Associazione Promozione Sociale

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare lo statuto prevedendo una disposizione in grado di garantire il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio direttivo.

Il Presidente quindi legge il testo di Statuto con la modifica inserita ai fini dell'adeguamento. Attualmente lo Statuto dell'Associazione reca scritto:

“Nel caso venisse a mancare il numero dei consiglieri nel corso del proprio mandato senza che il Consiglio vada in minoranza, subentrerebbe il primo dei non eletti e, in mancanza, possono essere cooptati dal Consiglio dei nuovi membri scelti tra gli associati. La loro nomina deve essere convalidata dalla prima Assemblea utile e scade insieme al resto del Consiglio”.

Il testo del Sarà così modificato:

Nel caso venisse a mancare il numero dei consiglieri nel corso del proprio mandato, senza che il Consiglio vada in minoranza, subentrerebbe il primo dei non eletti. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea può provvedere alla sua sostituzione e il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea (Art. 2386 Cod. Civ.).

L'Assemblea, al termine di un dibattito interno, approva il nuovo testo di Statuto senza apportare alcuna ulteriore modifica e chiede che il Presidente disponga la registrazione del nuovo Statuto sociale in Agenzia delle Entrate con la massima tempestività e di conseguenza trasmetta al RUNTS l'integrazione richiesta.

Null'altro avendosi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 21.40, previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale come segue sottoscritto.

Il Presidente

att. Scalotto Patrizia Gerardo

Il Segretario

Yarman



Tenuto conto che la presente variazione viene effettuata ai fini dell'adeguamento alle disposizioni normative si chiede che il presente atto venga registrato in esenzione da imposta di registro come previsto dall'art. 82, comma 3, seconda parte “Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative” ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 81, comma 5 D.lgs. 117/2017.

ElasticaMente APS - Associazione di Promozione Sociale

Sede legale e amministrativa: 20025 Legnano (MI) - Via Comasina, 33

Codice Fiscale 95071420129 - P. IVA 09635320964

PEC: info@pec.elasticamente.org - PEO: elasticamenteaps@gmail.com

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ElasticaMente APS"

ART. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata - È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'Ente denominato: **"ElasticaMente Associazione di Promozione Sociale"** e assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica e che, da qui in avanti per brevità, sarà denominata Associazione. Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, per effetto del presente Statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. L'acronimo APS potrà, quindi, essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione, allora, avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne l'uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Legnano (MI) in Via Comasina, 33 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede può essere deliberato con semplice delibera di assemblea e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. La durata dell'Associazione di Promozione Sociale ElasticaMente Aps è illimitata. Essa potrà essere



sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 13 del presente Statuto.

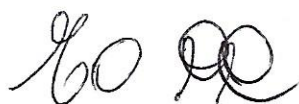
ART. 2 – Statuto - L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto - Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto - Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.



ART. 5 - Carattere dell'Associazione - L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In conformità con la Legge 106/2016 e del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Associazione opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, al fine di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. L'Associazione è laica, apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, della gratuità delle cariche sociali e della libertà e dignità degli associati. L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che







hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione di Promozione Sociale ElasticaMente in particolare si propone di:

- a. stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in ambito preventivo, informativo e divulgativo e in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b. avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio (vedi art. 6 Finalità e Attività).

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della cooperazione con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. I Soci sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci sia con i terzi e all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi azione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

ART. 6 - Finalità e Attività - L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non ha fini di lucro, non effettua, quindi, una distribuzione degli utili tra soci. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati o a



collaboratori/consulenti esterni. Le attività, individuate tra quelle indicate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un



prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ale il di Milano

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si potranno concretizzare in:

- organizzazione e/o gestione di laboratori in ambito specifico sul territorio, sia in ambito pubblico sia privato;
- realizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di progetti di prevenzione e intervento a carattere psicologico ed educativo, diretti a studenti, insegnanti, operatori e genitori;
- promozione, organizzazione e/o gestione di eventi formativi e informativi, artistico-culturali, ricreativi, tecnologici e informatici diretti a cittadini, operatori, adulti, adolescenti e minori;
- organizzazione e gestione di attività terapeutiche, di sostegno psicologico e consulenza giuridica e promozione di servizi psicologici di prevenzione, consulenza, sostegno, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a minori, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, Enti pubblici e privati;
- attività rivolte a donne in difficoltà e vittime di maltrattamenti e in ambito criminologico, sia per gli aspetti psicologici sia giuridici;



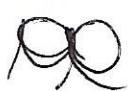
- attività di prevenzione e cura nell'ambito delle dipendenze vecchie e nuove;
- progettazione di ricerche scientifiche e redazione, pubblicazione e divulgazione del materiale scientifico e informativo;
- realizzazione di progetti in collaborazione con Enti locali, Istituzioni, realtà pubbliche e private con analoghe finalità;
- ricerca e divulgazione di prodotti tipici coltivati in aree economiche svantaggiate e prevalentemente attenti all'agricoltura sostenibile;
- eventi di divulgazione, promozione, diffusione di valori condivisi tra l'Associazione e altre realtà del Terzo Settore presenti sul territorio nazionale e internazionale.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione e a favorire il suo sviluppo;
- dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali;
- svolgere qualunque attività connessa e affine agli scopi stessi;
- attuare propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di enti pubblici e privati.



L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio nazionale.



ART. 7 – Ammissione - Sono associati dell'Associazione le persone fisiche o le associazioni di promozione che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione che delibera in merito nella prima seduta utile su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica per iscritto la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. La quota associativa è stabilita in € 10,00 (euro dieci/00) per il primo anno e dovrà essere versata entro il 13 dicembre. La quota associativa annuale, per gli anni successivi, dovrà essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 8 - Diritti e doveri degli associati - All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche di ambo i sessi che non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali in corso, Enti, Organismi, Istituzioni e Società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana sia straniera che condividano le finalità dell'Associazione.

Possono essere esclusi dall'Associazione, o essere sottoposti a limitazione operativi, con delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea dei Soci nel caso di esclusione, i Soci che non abbiano versato la quota annuale entro i termini stabiliti dall'Assemblea, i Soci che non osservino quanto disposto dal presente Statuto, non si attengano alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, tengano un comportamento nocivo per l'Associazione, agiscano in modo offensivo o scorretto nei confronti degli altri Soci o dell'utenza alla quale si rivolgono le attività dell'Associazione stessa. Tutti i soci hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell'Associazione mediante il voto espresso in Assemblea. Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento,
- svolgere le attività comunemente concordate, anche in base alle competenze,
- ricevere, se e nei termini deliberati dall'Assemblea, un compenso per l'opera prestata nel perseguimento delle finalità statutarie,
- ricevere, se richiesti, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo o da un suo Delegato, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19,
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa,
- delegare per iscritto altro Socio a rappresentarlo in Assemblea in caso di impossibilità a partecipare personalmente, salvo il caso in cui questa venga convocata in videoconferenza o secondo altre possibilità consentite dalle nuove tecnologie,
- recedere dall'iscrizione senza sostenere oneri (art. 2 L.R. n.28 del 16 settembre 1996),
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;



e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno,
- contribuire, secondo i propri mezzi e le proprie competenze, al perseguimento dei fini statutari,
- operare in nome dell'Associazione, solo previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci,
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9 - Volontario e attività di volontariato - L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 10 - Perdita della qualifica di associato - La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



ART. 11 - Gli organi sociali - Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (se previsto per legge)

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ART. 12 - L'assemblea - L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano. L'assemblea è convocata presso qualsiasi Sede sociale o attraverso qualsiasi mezzo tecnologico atto a condividere l'ordine del giorno oggetto della sua convocazione, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dal Presidente tra i convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp/telegram, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o attraverso sito web dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione. Le decisioni prese



dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 - Compiti dell'Assemblea - L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- ratifica l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 14 - Assemblea ordinaria - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 - Assemblea straordinaria - L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (75%) degli associati e il



voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza della metà più uno di soci per ottenere la maggioranza qualificata; resta la maggioranza del 75% dei soci per la devoluzione del patrimonio. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio inderogabilmente con il voto favorevole di almeno 3/4 (75%) degli associati.

ART. 16 - Consiglio direttivo - L'organo di amministrazione governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:



- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, compresi gli affidamenti di incarichi a eventuale personale e i relativi compensi,



- 
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
 - accoglie le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dal Consiglio direttivo al proprio interno. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Nel caso venisse a mancare il numero dei consiglieri nel corso del proprio mandato, senza che il Consiglio vada in minoranza, subentrerebbe il primo dei non eletti. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea può provvedere alla sua sostituzione e il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea (Art. 2386 Cod. Civ.).

ART. 17 - Il Presidente - Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione





in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 - Organo di controllo - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo:

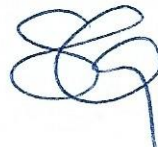
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31 (per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.), la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 19 - Libri sociali - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati e degli enti aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;



- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 20 - Esercizio Sociale - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 21 - Risorse economiche - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 - I beni - I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.

117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 – Bilancio - Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 - Convenzioni - Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - Personale retribuito - L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari - Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Responsabilità dell'Associazione - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in

nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 - Assicurazione dell'Associazione - L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30 - Devoluzione del patrimonio - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore - L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive, inoltre, nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi di registrazione. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti delle Associazioni di Promozione Sociale, previsti dalla normativa previgente.

ART. 32 - Disposizioni finali - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33 - Norma transitoria - Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il^{1°}.....
originale di quello registrato il 22/07/2022.....
al n° 1707..... serie 3.....

Firma su delega del Direttore provinciale

Vincenzo Gentile
Il funzionario
Giuseppe Monte



3 1707 22/07/2022

0,00 **TNC22L001707000QH**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNC